

_| Altre comunicazioni _____

Chiedo

_| di tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente e/assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine **mi impegno** a consegnare il CUD del/i precedente/i datori entro i termini di legge.

Mi impegno

a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata.

Data _____ Firma _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

1) Coniuge a carico. La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili [\(11\)](#)

2) Figli a carico. Si considerano a carico i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili (vedi nota 1).

(* Al dichiarante spetta la detrazione:

al 50% quando il coniuge non è a carico,

al 100% a) quando ha il coniuge a carico

b) quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previo accordo con quest'ultimo. In tale caso far sottoscrivere la dichiarazione dal coniuge non a carico.

(**) Se il dichiarante ha barrato la casella "**altre situazioni**" nella sezione **coniuge**, la possibile casistica è la seguente:

- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;

- nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori;

- ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

(***) La detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi se:

- l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

- vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi:

a) quando l'altro genitore è deceduto;

b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;

c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

3) Altri familiari a carico. Sono considerati a carico gli altri familiari, indicati all'articolo 433 del codice civile [\(2\)](#), con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili (vedi nota 1), che convivano con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'ammontare della detrazione spettante va ripartita in *pro quota* tra tutti coloro che ne hanno diritto.

4) Validità. Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In assenza la dichiarazione avrà effetto anche per i periodi d'imposta successivi.

[\[1\]](#) Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 si devono considerare anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e Missioni nonché dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica.

[\[2\]](#) Genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, adottanti, generi, nuocere, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali.